



REGOLAMENTO

CERTIFICAZIONE DEI PRESTATORI DI SERVIZI AEROPORTUALI DI ASSISTENZA A TERRA

Edizione n° 6 del 22/07/2021



Regolamento

Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra

Ed. 6

pag. 2 di 23

STATO DI AGGIORNAMENTO

Emendamento	Data	Delibera C.d.A. N°
1	19/12/2006	n. 65/06
2	05/02/2008	n. 18/08
3	23/09/2008	n. 53/08
4	19/01/2011	Provvedimento d'urgenza del DG n. 4/DG
4 – Rev. 1	23/03/2011	n. 8/2011
5	23/04/2012	n.14/2012
5 – Em. 1	25/01/2018	n. 6/2018
6	22/07/2021	Provvedimento d'urgenza del DG N. 64/DG

INDICE

PREMESSA	4
<i>Art. 1 Ambito di applicazione</i>	4
<i>Art. 2 Certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra</i>	6
<i>Art. 3 Specifica di certificazione</i>	7
<i>Art. 4 Rilascio del certificato</i>	7
<i>Art. 5 Mantenimento e rinnovo del certificato</i>	8
<i>Art. 6 Modifica ed estensione della specifica di certificazione</i>	8
<i>Art. 7 Requisiti soggettivi ed economico-finanziari</i>	9
<i>Art. 8 Requisiti organizzativi e tecnici</i>	10
<i>Art. 9 Copertura assicurativa</i>	11
<i>Art. 10 Condizioni per il ricorso al subappalto</i>	12
<i>Art. 11 Accordi tra prestatori di servizi certificati</i>	13
<i>Art. 12 Tutela della concorrenza</i>	13
<i>Art. 13 Gestore aeroportuale</i>	14
<i>Art. 14 Manuale di aeroporto, Regolamento di scalo e Carta dei servizi</i>	15
<i>Art. 15 Vettori in autoproduzione</i>	15
<i>Art. 16 Disponibilità di infrastrutture e spazi e imposizione di limitazioni</i>	16
<i>Art. 17 Provvedimento di limitazione</i>	18
<i>Art. 18 Inizio e cessazione delle attività di assistenza a terra</i>	19
<i>Art. 19 Sanzioni</i>	20
<i>Art. 20 Sospensione della certificazione</i>	21
<i>Art. 21 Decadenza della certificazione</i>	22
<i>Art. 22 Revoca della certificazione e della estensione della specifica</i>	23
<i>Art. 23 Tariffe</i>	23
<i>Art. 24 Decorrenza e norma transitoria</i>	23

PREMESSA

Il Regolamento (UE) 2018/1139, nuovo Regolamento Basico, ha introdotto nella sfera delle attività di interesse dell'EASA – European Aviation Safety Agency la materia del *Ground Handling*, integrando così il quadro regolatorio europeo (Direttiva 96/67/CE) sull'accesso al mercato dei servizi di assistenza a terra negli aeroporti.

Nelle more dell'entrata in vigore di tale nuovo quadro normativo (che prevede anche una declaratoria dei requisiti di cui all'Allegato VII, § 4.1), l'ENAC ha ritenuto opportuno continuare ad applicare l'istituto della certificazione disciplinato dal presente Regolamento provvedendo, però, alla sua revisione in modo da ottimizzare e razionalizzare le procedure di certificazione secondo una logica di miglioramento e progressiva semplificazione della materia sulla base delle esperienze maturate dalle Direzioni Aeroportuali e dal Nucleo Centrale Handling.

Inoltre, alla luce delle recenti normative sulle tematiche ambientali decisamente orientate verso la scelta della transizione ecologica, ENAC ritiene prioritaria l'implementazione delle nuove tecnologie meno inquinanti nel settore del trasporto aereo, anche attraverso una progressiva dismissione dei mezzi di vecchia generazione per la loro graduale sostituzione con altri alimentati con motori endotermici di ultima generazione, ovvero a trazione elettrica.

Art. 1*Ambito di applicazione*

1. Il presente Regolamento si applica:
 - a. alle imprese che intendono accedere al mercato dei servizi di assistenza a terra o che già vi operano, per le categorie di servizi di cui al successivo comma 2, a prescindere dal volume di traffico dell'aeroporto in cui operano;
 - b. agli operatori aerei (di seguito vettori) quando operano verso terzi per la fornitura di una o più categorie di servizi di assistenza, ai sensi del successivo comma 2), a prescindere dal volume di traffico dell'aeroporto in cui operano;
 - c. alle società di gestione aeroportuale che svolgono in proprio servizi di assistenza a terra negli aeroporti sopra soglia di traffico (ossia con un volume di traffico annuale pari o superiore a 2 milioni di passeggeri o a 50 mila tonnellate di merci), nonché

- d. alle società di gestione aeroportuale che operano negli aeroporti sotto soglia di traffico, nelle modalità previste al successivo art. 13, commi 3, 4 e 5.
2. Il presente Regolamento disciplina il rilascio della certificazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra, il rinnovo e la eventuale estensione per le seguenti categorie di cui all'allegato "A" del Decreto Legislativo 13 gennaio 1999, n. 18 (di seguito D.lgs.18/99):
- a. ctg. 2, assistenza passeggeri;
 - b. ctg. 3, assistenza bagagli;
 - c. ctg. 4, assistenza merci e posta;
 - d. ctg. 5, assistenza operazioni in pista;
 - e. ctg. 6, assistenza pulizia e servizi di scalo;
 - f. ctg. 7, assistenza carburante e olio;
 - g. ctg. 9, assistenza operazioni aeree e gestione equipaggi;
 - h. ctg. 10, assistenza trasporto a terra;
 - i. ctg.11, assistenza ristorazione catering.
3. Non sono soggetti alla certificazione:
- a. i prestatori che esercitano le attività di cui alla cat. 1 dell'Allegato "A" del D.lgs. 18/99;
 - b. i prestatori che esercitano le attività di cui alla cat. 7.1 dell'Allegato "A" del D.lgs. 18/99, con riferimento al magazzinaggio, e al controllo della qualità e della quantità delle forniture;
 - c. i prestatori e le imprese di manutenzione che esercitano le attività di cui alla cat. 8 dell'Allegato "A" del D.lgs. 18/99;
 - d. i vettori che operano esclusivamente in autoproduzione;
 - e. con riferimento alla lettera c. del precedente comma 2, gli agenti regolamentati che effettuano le attività certificate al di fuori dell'aeroporto, nonché le imprese che operano attività di facchinaggio, intesa quale mero spostamento delle merci e della posta all'interno del magazzino.
 - f. con riferimento alla lettera i. del precedente comma 2, le società di catering che effettuano le attività oggetto di certificazione al di fuori dell'aeroporto, fermo restando che per la consegna a bordo occorre acquisire la certificazione di cui alla cat. 5.7.

Art. 2*Certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra*

1. Il certificato di prestatore di servizi di assistenza a terra (di seguito “certificato”) attesta che l’impresa possiede i requisiti d’idoneità di cui all’art. 13, D.lgs. 18/99, atti a garantire idonei standard di sicurezza e di qualità ed il rispetto dei requisiti essenziali di cui al presente Regolamento.
2. Il certificato attesta:
 - a. la classe di certificazione basata sulla classificazione ICAO per gli aeroporti (Annesso 14), che fa riferimento al codice alfabetico relativo alla lunghezza dell’apertura alare dell’aeromobile. Nello specifico il certificato di classe 1 consente di prestare assistenza per tutti gli aeromobili dalla classe C alla classe F; il certificato di classe 2 consente di prestare assistenza per aeromobili di classe A e B, e per la C esclusivamente per voli privati e commerciali non schedulati.
 - b. il possesso dei requisiti economico finanziari di cui al successivo art. 7, commisurato alla classe di certificazione per cui si presenta domanda;
 - c. l’idoneità della dotazione di risorse strumentali e delle capacità organizzative in relazione alle categorie di servizio che il prestatore intende svolgere ai sensi del successivo art. 8, commisurato alla classe di certificazione per cui si presenta domanda;
 - d. il rispetto della legislazione sociale in materia di regolarità contributiva (DURC) e della sicurezza sui luoghi di lavoro mediante presentazione del DVR in corso di validità;
 - e. la sussistenza di una copertura assicurativa adeguata ai rischi connessi all’attività da svolgere di cui al successivo art. 9.
3. Il certificato è di esclusiva titolarità dell’impresa detentrica e non può essere ceduto.
4. Il certificato ha validità quinquennale.
5. Il certificato è valido esclusivamente per gli aeroporti, per i servizi di assistenza a terra, nonché per la classe di certificazione espressamente indicati nella specifica di certificazione.

Art. 3*Specifica di certificazione*

1. La specifica di certificazione, allegata al certificato, è parte integrante dello stesso ed è subordinata alla validità di quest'ultimo. La specifica di certificazione indica:
 - a. gli aeroporti presso cui il prestatore esercita la propria attività e la relativa classe di certificazione;
 - b. le categorie e le sottocategorie di cui all'allegato "A" del D.lgs.18/1999 che il prestatore è autorizzato ad operare e le eventuali sottocategorie operate tramite subappaltatore.

Art. 4*Rilascio del certificato*

1. Il soggetto che intende acquisire la certificazione deve:
 - a) presentare una istanza all'ENAC corredata di tutta la documentazione necessaria attestante il possesso dei requisiti previsti dal presente regolamento;
 - b) trasmettere al gestore aeroportuale il Manuale delle Operazioni ai fini della valutazione di cui al successivo comma.
2. La Società di gestione aeroportuale, entro 30 giorni dalla ricezione del Manuale delle Operazioni di cui al precedente comma, deve esprimere il parere di conformità sulle procedure operative, di tutela ambientale e sugli standard di qualità che il richiedente ha indicato nel Manuale delle Operazioni in relazione a quelle vigenti all'interno dell'aeroporto. In caso di parere negativo motivato da parte del Gestore, il richiedente, entro i successivi 10 giorni, può presentare ad ENAC circostanziate e motivate osservazioni che l'Ente valuta ai fini dell'adozione del proprio provvedimento finale.
3. Ove il gestore non esprimesse il parere di competenza entro il termine di cui al precedente comma 2, l'ENAC diffida ad adempiere entro un termine di 10 giorni. Decorso inutilmente detto termine, l'ENAC – attraverso la Direzione Aeroportuale e la Direzione Operazioni territorialmente competenti - esercita il potere sostitutivo in luogo del gestore ed emette il parere sul Manuale delle Operazioni ed avvia un procedimento sanzionatorio nei suoi confronti ai sensi del quadro convenzionale vigente. In caso di mancato rilascio del parere di competenza da parte del gestore per due volte nell'arco di un anno, oltre alla procedura sanzionatoria di cui al periodo precedente ENAC si

riserva di avviare il procedimento di decadenza dalla concessione di gestione totale, nel rispetto delle previsioni contemplate nella convenzione.

4. L'ENAC, a seguito dell'esito favorevole dei propri accertamenti sul possesso, anche tramite subappaltatore ai sensi di quanto previsto al successivo art. 10, di tutti i requisiti di cui al presente Regolamento, rilascia il certificato.
5. In caso di provvedimento di diniego al rilascio della certificazione, il prestatore richiedente può presentare una nuova richiesta trascorsi quattro mesi dal predetto diniego.
6. Negli aeroporti per i quali è adottato un provvedimento di limitazione del numero dei prestatori di servizi di assistenza a terra, ai sensi degli artt. 4, 5 e 12 del D.lgs.18/99, il rilascio della certificazione in favore del prestatore è consentito esclusivamente per una delle due classi di certificazione di cui all'art. 2, comma 2.

Art. 5

Mantenimento e rinnovo del certificato

1. Il prestatore certificato, fatte salve le attività certificate svolte tramite subappaltatore ai sensi dell'art. 10 del presente Regolamento, è tenuto ad assicurare il mantenimento dei requisiti che sono verificati da ENAC nell'ambito del programma annuale di sorveglianza disposto nei confronti dei prestatori certificati.
2. Il certificato e la relativa specifica sono rinnovabili, sempre per cinque anni, su richiesta dell'interessato, sulla base delle verifiche effettuate dall'ENAC.

Art. 6

Modifica ed estensione della specifica di certificazione

1. Ai fini della variazione dei contenuti della specifica di certificazione, con riferimento alla classe di certificazione e/o alle categorie operate, il prestatore deve presentare all'ENAC, per le valutazioni di competenza, una richiesta di modifica della specifica stessa.
2. Nel caso in cui il prestatore intenda estendere la propria attività in aeroporti diversi da quello presso il quale è stato rilasciato il certificato deve:
 - a. inoltrare ad ENAC una istanza di estensione della specifica di certificazione con la documentazione necessaria ai fini delle valutazioni di competenza;
 - b. trasmettere al gestore aeroportuale dell'aeroporto interessato il Manuale delle

Operazioni per le valutazioni di competenza.

3. Nel caso in cui il prestatore di servizi di assistenza a terra dichiara il maggior volume d'affari in altro aeroporto per il quale è certificato, questi deve darne comunicazione ad ENAC e, per conoscenza, al gestore aeroportuale.
4. L'ENAC, accertata la sussistenza dei requisiti e ferma restando l'applicazione di quanto previsto all'articolo 4, commi 2 e 3, provvede a estendere e/o modificare la relativa specifica.

Art. 7*Requisiti soggettivi ed economico-finanziari*

1. Può ottenere la certificazione qualsiasi impresa esercitata sotto forma di società di capitali.
2. Le imprese che partecipano a procedure di selezione, indette a seguito dell'adozione di un provvedimento di limitazione, possono costituirsi in appositi raggruppamenti temporanei (RTI), fermo restando che in tale ipotesi all'atto della partecipazione dovrà essere reso noto quale fra i soggetti del raggruppamento dovrà acquisire la certificazione in caso di aggiudicazione della procedura di gara.
3. Il prestatore di servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'art. 13, lett. a) del D.lgs.18/99, deve essere munito di un capitale sociale pari ad un quarto del presumibile giro d'affari derivante dalle attività da svolgere.
4. Ai sensi dell'art. 7, comma 1 del D.lgs.18/99, l'ente di gestione, il vettore e il prestatore che forniscono servizi di assistenza a terra, operano la separazione contabile tra le attività legate alla fornitura di tali servizi e le altre attività da loro esercitate, assicurando la corretta disaggregazione e imputazione dei costi delle attività.
5. Il prestatore di servizi di assistenza a terra deve disporre di un piano delle attività di impresa quinquennale.
6. la domanda di certificazione o estensione presentata dall'operatore deve contenere l'impegno al rispetto di quanto previsto dall'art. 203 d.l. 34/2020 s.m.i.

Art. 8*Requisiti organizzativi e tecnici*

1. Il prestatore di servizi di assistenza a terra deve essere organizzato in modo da avere, già all'atto del rilascio della certificazione:
 - a. un responsabile aziendale provvisto di autorità, autonomia decisionale, poteri di spesa e competenze per provvedere alle risorse umane e finanziarie necessarie ad assicurare che tutte le attività siano condotte nel rispetto dei requisiti dell'art. 13 del D.lgs.18/99;
 - b. una struttura organizzativa adeguata per la gestione e la supervisione dei seguenti settori:
 - (i) operazioni, in particolare in air side, secondo standard di sicurezza aeronautica adeguati ai servizi da svolgere;
 - (ii) formazione, addestramento, qualificazione del personale e relativo aggiornamento;
 - (iii) manutenzione mezzi;
 - (iv) sistema di prevenzione degli incidenti sul lavoro;
 - (v) security;
 - (vi) qualità dei servizi;
 - (vii) tutela ambientale.
 - c. responsabili per ciascuno dei settori di cui alla lettera b. La funzione qualità dei servizi, che deve necessariamente essere indipendente dalle altre, e quella relativa alla tutela ambientale possono essere affidate anche ad un responsabile esterno;
 - d. personale sufficiente e mezzi idonei per lo svolgimento dei servizi di assistenza a terra in relazione alla classe di certificazione posseduta e alla tipologia di servizi prestati;
 - e. un programma di sicurezza (security) comprensivo delle disposizioni relative al controllo della qualità interna;
 - f. programma di graduale rinnovamento del parco mezzi di air side con veicoli di ultima generazione a nullo o basso impatto ambientale a far data dal rinnovo della certificazione ai sensi del presente regolamento. Con riguardo all'utilizzo dei veicoli a basso impatto ambientale, l'Ente considera le condizioni di accesso e di operatività all'interno delle aree air side degli aeroporti al pari di quanto previsto per le Zone a Traffico Limitato (ZTL) istituite nel capoluogo di provincia di riferimento

dell'aeroporto.

- g. un Manuale delle Operazioni, in cui siano descritte la struttura organizzativa, le risorse umane e strumentali disponibili, le procedure operative, sia ordinarie sia di *contingency*, conformi con quelle vigenti negli aeroporti compreso il riporto degli eventi aeronautici, il sistema di addestramento del personale, i parametri di qualità dei servizi svolti, nonché la politica di tutela ambientale che l'impresa stessa intende perseguire nello svolgimento delle proprie attività in aeroporto;
 - h. un pre-contratto o documento similare sottoscritto tra vettore e prestatore nel quale siano indicati tutti i termini del servizio da effettuare con l'indicazione della relativa tempistica, ivi incluso l'oggetto dell'attività, e che dia evidenza del carattere non occasionale dello stesso;
 - i. evidenza della disponibilità di spazi e locali presso l'aeroporto che devono essere individuati in accordo con il gestore aeroportuale per la successiva consegna dei medesimi di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento;
 - j. un sistema di segnalazione degli eventi che dovranno essere comunicati ad ENAC, al gestore aeroportuale, al vettore e, se del caso, al fornitore dei servizi di traffico aereo, al fine di contribuire all'obiettivo di un costante miglioramento della sicurezza, anche facilitando lo scambio di informazioni che hanno, o possono avere, un impatto sull'operatività.
2. Ogni forma di avvalimento non è consentita, a eccezione di quanto previsto ai successivi artt. 10 e 11 del presente Regolamento.

Art. 9***Copertura assicurativa***

1. Il prestatore di servizi di assistenza a terra, ai sensi dell'art. 13, lett. d), del D.lgs.18/99, deve avere idonea polizza assicurativa per una copertura adeguata dei rischi connessi all'esercizio dei servizi legati alla propria attività, nonché all'utilizzazione della dotazione complessiva delle risorse umane, strumentali e dei mezzi in essi impiegati.
2. La suddetta polizza, che deve essere stipulata con una compagnia di rilevanza almeno nazionale, deve contemplare un massimale unico per sinistro, sia per responsabilità civile e verso terzi, sia per danni a persone o cose che possano derivare tanto per effetto dell'attività di espletamento dei servizi autorizzati, quanto per l'utilizzo dei mezzi in ambito aeroportuale.

3. Il massimale di cui al comma precedente è determinato da ENAC, sulla base di criteri specificati nella Circolare di applicazione del presente Regolamento. Resta ferma la facoltà per il prestatore di assicurarsi comunque per massimali più alti.
4. Il gestore aeroportuale non può richiedere al prestatore di servizi di assistenza a terra ulteriori polizze assicurative relative ad attività già oggetto delle coperture previste al precedente comma 1.

Art. 10*Condizioni per il ricorso al subappalto*

1. Il ricorso al subappalto è consentito solo tra prestatori certificati nei limiti della classe di certificazione posseduta e per le stesse categorie di servizi esercitate negli stessi aeroporti, ed è ammesso alle condizioni seguenti:
 - a. il subappalto deve essere preventivamente autorizzato dall'ENAC e comunicato al gestore aeroportuale;
 - b. non può essere subappaltata per intero ciascuna delle categorie di servizi di assistenza a terra di cui all'allegato "A" del D.lgs. 18/99. Il subappalto è ammesso per un numero di sottocategorie non superiore alla metà di quelle presenti in ciascuna categoria; in caso di sottocategorie in numero dispari l'approssimazione si calcola per difetto;
 - c. per la sola categoria 6 - "Assistenza pulizia e servizi di scalo", in ragione della stretta connessione e complementarità, è ammesso il subappalto contestuale per le sottocategorie 6.1 e 6.3.

È fatto divieto al subappaltatore affidare a sua volta a terzi i servizi già oggetto di subappalto.
2. In caso di certificazione tramite subappaltatore l'ENAC verifica il possesso dei requisiti di idoneità in capo al solo subappaltatore.
3. In caso di cessazione del rapporto di subappalto, la certificazione del prestatore subappaltante, per le categorie oggetto di subappalto, decade e contestualmente si provvede alla modifica della specifica di certificazione.
4. Negli aeroporti limitati ai sensi degli artt. 4, 5 e 12 del D.lgs. 18/99 per le categorie oggetto di limitazione non è consentito il ricorso al subappalto.

Art. 11*Accordi tra prestatori di servizi certificati*

1. In particolari situazioni transitorie ed eccezionali di criticità congiunturali e/o di picchi straordinari di traffico aereo e per periodi limitati nel tempo è consentito ai prestatori certificati stipulare tra di loro accordi commerciali, diversi dal subappalto, unicamente per le stesse categorie di servizi per le quali sono certificati e per gli stessi aeroporti.
2. L'eventuale assistenza, da parte di soggetti certificati per la classe 2, ad aeromobili di fascia superiore è consentita previa stipula di accordi commerciali con prestatori certificati di classe 1 presenti nello stesso aeroporto;
3. Le intese tra imprese volte a concordare prezzi per ripartire i mercati e per limitare la concorrenza non sono consentite.
4. Ai fini delle verifiche di competenza, i prestatori firmatari dell'accordo hanno l'obbligo di trasmettere il medesimo all'ENAC, e di informare il gestore aeroportuale, che deve altresì essere messo a conoscenza dei contenuti operativi dell'accordo commerciale medesimo.
5. È fatto comunque obbligo, per ciascun prestatore certificato, operare in via diretta almeno la metà delle sottocategorie presenti in ciascuna categoria. In caso di sottocategorie in numero dispari l'approssimazione si calcola per difetto.
6. ENAC può autorizzare accordi di pooling tra handler, su base volontaria, per conseguire economie di scala, favorire la de-carbonizzazione mediante l'utilizzo di mezzi meno inquinanti, contribuire ad un utilizzo più razionale ed efficiente degli spazi, anche al fine di un maggior decongestionamento dei mezzi operanti sul sedime aeroportuale, nel rispetto delle condizioni di sicurezza e della tutela ambientale, garantendo la qualità e l'adeguatezza dei mezzi.

Art. 12*Tutela della concorrenza*

1. Fermo restando quanto già disposto dall'art. 19 del D.lgs. 18/99, qualora in un aeroporto liberalizzato venga a crearsi una situazione di monopolio, anche di fatto, nella quale i servizi risultino operati esclusivamente da prestatori riconducibili in tutto o in parte alla medesima proprietà, la tariffa per il servizio effettuato viene individuata dall'ENAC.

2. Nelle procedure per l'individuazione dei prestatori di servizi di assistenza a terra ai sensi dell'art. 16, comma 6 del presente Regolamento, non è consentita la partecipazione (per la/e stessa/e categoria/e di servizi) a società la cui proprietà è riconducibile ad un medesimo soggetto, anche con riferimento a partecipazioni societarie.
3. Negli aeroporti limitati ai sensi degli artt. 4, 5 e 12 del D.lgs. 18/99 non è consentita la presenza di più società operanti per la stessa classe e le stesse categorie oggetto di limitazione la cui proprietà sia riconducibile ad un medesimo soggetto, anche con riferimento a partecipazioni societarie.

Art.13*Gestore aeroportuale*

1. Il gestore aeroportuale, in conformità alla normativa vigente, ha l'obbligo di assicurare la presenza in aeroporto dei necessari servizi di assistenza a terra, direttamente o coordinando l'attività di prestatori certificati. In ogni caso, l'attività di coordinamento del gestore aeroportuale è finalizzata ad assicurare lo svolgimento delle attività di assistenza a terra nel rispetto dei requisiti di sicurezza stabiliti dalla normativa vigente.
2. Negli aeroporti sopra soglia (c.d. liberalizzati) il gestore oltre a garantire adeguati spazi e aree ai prestatori di assistenza a terra come previsto al successivo art. 16, può:
 - a. svolgere in proprio i servizi di assistenza a terra, previa acquisizione della certificazione ai sensi del presente Regolamento;
 - b. svolgere i servizi di assistenza a terra tramite una propria società controllata, ovvero tramite una società di cui detiene una partecipazione. Tale società deve acquisire la certificazione ai sensi del presente Regolamento. Non sono ammesse duplicazioni di cariche né di funzioni manageriali, tranne che per le responsabilità relative alla *safety*.
3. Negli aeroporti sotto soglia il gestore assicura le attività di assistenza a terra con le modalità di cui al precedente comma 2, lettere a. e b., ovvero può affidarle ad un terzo soggetto individuato con una procedura trasparente e non discriminatoria e, in tal caso, il bando deve contemplare una penale a carico del prestatore, nell'ipotesi in cui questi non rispetti i termini di preavviso di una eventuale cessazione anticipata delle attività rispetto alla scadenza stabilita.

4. Ai fini del rilascio della certificazione, ai soli gestori degli aeroporti sotto soglia l'ENAC accerta unicamente la sussistenza dei requisiti e degli standard di ordine tecnico-organizzativo, di tutela sociale e ambientale, e non del requisito economico finanziario in quanto rientra nel monitoraggio svolto dall'Ente in relazione alla gestione totale.
5. Per gli aeroporti di cui ai precedenti commi 2 e 3 del presente articolo, l'anticipata cessazione, per qualsiasi motivo, dell'attività di assistenza a terra da parte dell'unico prestatore di servizi diverso dal gestore comporta l'obbligo di intervento, nel minor tempo possibile, da parte del gestore stesso che deve garantire forme alternative di assistenza senza creare interruzione di servizio e nel rispetto del quadro normativo vigente.

Art. 14

Manuale di aeroporto, Regolamento di scalo e Carta dei servizi

1. Tutti i soggetti indicati dall'art. 1 del presente Regolamento devono rispettare le procedure e gli standard di qualità dei servizi aeroportuali previsti dal manuale di aeroporto, dal Regolamento di scalo e dalla Carta dei servizi del gestore approvati dall'ENAC.

Art. 15

Vettori in autoproduzione

1. I vettori in autoproduzione, di cui all'art. 1, comma 3, lettera d) del presente Regolamento, possono affidare i servizi in subappalto a terzi prestatori certificati, ma non possono svolgerli in qualità di subappaltatori né subappaltarli ad un altro autoproduttore, ovvero possono stipulare accordi con terzi ai sensi dell'art. 11, solo per attività rese a sé stessi.
2. Il vettore che presta i servizi di assistenza a terra ad altri vettori ancorché appartenenti allo stesso gruppo e/o con i quali siano in essere accordi di *code sharing* deve comunque acquisire la certificazione di cui al presente Regolamento.
3. Per poter operare in autoproduzione i vettori devono comunque acquisire apposita autorizzazione rilasciata da ENAC. A tal fine, i vettori devono dare evidenza all'ENAC del possesso dei seguenti requisiti organizzativi e tecnici, informando contestualmente il gestore circa la richiesta di svolgere i servizi in autoproduzione:

- a. dotazione di personale adeguata alla tipologia di servizi prestati, nonché alla regolarità delle operazioni di assistenza a terra;
 - b. dotazione tecnica di mezzi idonei in relazione alla tipologia di servizi di assistenza a terra prestati;
 - c. adozione di una procedura per il mantenimento dei requisiti di cui all'Allegato VII, § 4.1, del Regolamento (UE) 2018/1139;
 - d. adozione di un piano di formazione continua ed addestramento del personale attraverso corsi di formazione tecnico-professionale finalizzati a garantire la sicurezza (*safety e security*) e la regolarità delle operazioni di assistenza a terra;
 - e. adozione di strumenti di tutela ambientale nello svolgimento della propria attività;
 - f. adozione di procedure operative, sia ordinarie sia di *contingency*, armonizzate con quelle vigenti in aeroporto, compreso il riporto degli eventi aeronautici, fermo restando il parere del gestore con le modalità previste all'articolo 4, comma 3 del presente Regolamento;
 - g. organizzazione aziendale che preveda almeno un responsabile con il compito di garantire il mantenimento e l'aggiornamento dei requisiti di cui all'Allegato VII, § 4.1, del Regolamento (UE) 2018/1139, e la formazione continua del personale;
 - h. sottoscrizione, per l'aeroporto per il quale intende operare, di un'adeguata polizza assicurativa, in corso di validità, quale strumento per la copertura dei rischi connessi all'attività effettivamente svolta ed all'impiego dei mezzi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 del presente Regolamento, commi 2 e 3.i. evidenza della disponibilità di spazi e locali presso l'aeroporto che devono essere individuati in accordo con il gestore aeroportuale per la successiva consegna dei medesimi di cui al successivo art. 16 del presente Regolamento.
4. In particolari situazioni transitorie ed eccezionali di criticità congiunturali e/o di picchi straordinari di traffico aereo e per periodi limitati nel tempo è consentito ai vettori in autoproduzione stipulare con prestatori certificati presenti in aeroporto accordi, diversi dal subappalto, unicamente per i servizi da rendere a sé stessi.

Art. 16*Disponibilità di infrastrutture e spazi e imposizione di limitazioni*

1. Entro trenta giorni dal rilascio del certificato o della relativa estensione, ovvero dell'autorizzazione per l'autoproduzione, il gestore garantisce al

prestatore/autoproduttore l'accesso agli impianti aeroportuali e rende disponibili spazi e locali di cui all'art. 8, comma 1, lettera i) e art. 15, comma 4 del presente Regolamento per l'effettuazione dell'assistenza a terra sulla base di criteri di adeguatezza, proporzionalità rispetto all'attività prestata, trasparenza, obiettività e non discriminazione, in conformità con quanto previsto dal Regolamento di scalo, in coerenza con i piani di utilizzo dell'aerostazione ed in base alla capacità dell'air side.

2. La durata della sub-concessione dei locali deve corrispondere almeno alla scadenza del certificato rilasciato al prestatore di servizi di assistenza a terra.
3. In caso di accesso a seguito di aggiudicazione di gara ai sensi del successivo comma 5, lett. b. e c., la durata della sub-concessione coincide con quella stabilita nel provvedimento di limitazione, a condizione che permangano i requisiti di certificazione.
4. Nei casi previsti dagli artt. 4, 5 e 12 del D.lgs.18/99 e fermo restando quanto previsto all'art. 12, comma 2 del presente Regolamento, l'ENAC può limitare il numero dei prestatori per una o più categorie di servizi di assistenza a terra, individuando le classi di certificazione soggette a limitazione.
5. Negli aeroporti soggetti a limitazione di cui al comma precedente, accertato il numero massimo di prestatori ammissibili per categoria di servizio di assistenza e per classe di certificazione, garantendo il requisito di indipendenza richiesto dall'art. 4, comma 3 del D.lgs.18/99, possono configurarsi le seguenti ipotesi:
 - a. che il numero di prestatori che operano le categorie oggetto di limitazione corrisponde al numero dei prestatori indicato nel provvedimento di limitazione: in tale caso, non si dà luogo ad alcuna procedura di gara per individuare i nuovi prestatori, potendo quelli già presenti continuare ad operare per il periodo individuato nel provvedimento di limitazione; diversamente, ove ricorra l'ipotesi di cui all'art. 12, comma 2 del presente Regolamento, solo una delle società di proprietà del medesimo soggetto può continuare ad operare e, a garanzia del rispetto del principio di concorrenza, il posto vacante è oggetto di procedura selettiva;
 - b. che il numero di prestatori certificati sia inferiore al numero indicato nel provvedimento di limitazione, o divenga tale a causa di cessazione di attività o mancato rinnovo della certificazione di uno dei soggetti già presenti: in tale caso i posti vacanti vengono assegnati a nuovi soggetti individuati tramite gara fino al numero massimo consentito dal provvedimento di limitazione; ove ricorrano le

condizioni di cui all'art.12, comma 2 del presente Regolamento la procedura di selezione verrà espletata, oltre che per i posti già disponibili, anche per il posto ulteriore derivante dalla cessazione dell'attività di una delle società facenti capo al medesimo proprietario;

- c. che il numero di prestatori certificati sia superiore al numero massimo indicato nel provvedimento di limitazione: in tale caso si procede alla assegnazione di tutti i posti mediante gara per la selezione dei prestatori.
6. Al fine dell'accertamento del numero dei prestatori presso l'aeroporto, si considerano i prestatori certificati per le classi di certificazione e per le stesse categorie oggetto di limitazione presenti all'atto dell'emanazione del provvedimento di limitazione.
7. In caso di limitazione ai sensi dell'art. 4 D.lgs.18/99 il numero dei prestatori non può essere inferiore a due, per ciascuna delle categorie di servizi sottoposte a limitazione.
8. La procedura di gara ad evidenza pubblica per la selezione dei prestatori di servizi di assistenza a terra è effettuata dal gestore aeroportuale. Nel caso in cui lo stesso gestore detenga partecipazioni delle società di handling già operanti presso l'aeroporto oggetto di limitazione, la procedura di gara è effettuata dall'ENAC.
9. Ai fini del riconoscimento della riserva riconosciuta al gestore dalla vigente normativa a seguito di provvedimento di limitazione, questo deve mantenere una quota maggioritaria del pacchetto azionario della società di handling certificata. L'individuazione del socio di minoranza, ovvero l'eventuale cessione di quote azionarie di minoranza, devono avvenire mediante procedure trasparenti e non discriminatorie.

Art. 17*Provvedimento di limitazione*

1. Il provvedimento di limitazione, per motivate ragioni di sicurezza, capacità e spazio di cui agli artt. 4, comma 2 e 5, comma 2, del D.lgs.18/99, è adottato dall'ENAC in esito alla valutazione di un'istanza del gestore aeroportuale interessato. In tale caso il gestore deve presentare all'ENAC un'apposita analisi funzionale operativa tesa a dimostrare l'impatto negativo sulla sicurezza delle operazioni aeroportuali derivante dalla presenza di un numero di prestatori superiore al limite ivi indicato. ENAC può tuttavia avviare anche un procedimento autonomo ai fini del rilascio del provvedimento di limitazione richiedendo, ove necessario, elementi e/o o analisi funzionali al gestore

- dell'aeroporto oggetto di valutazione.
2. In entrambi i casi viene data comunicazione formale dell'avvio del procedimento di limitazione presso l'aeroporto interessato mediante pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC, indicando il numero dei prestatori ivi certificati per le classi e categorie oggetto del procedimento di limitazione.
 3. L'ENAC conclude il procedimento di limitazione entro il termine di 180 giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento.
 4. Ove sussistano motivate ragioni di urgenza e celerità, il gestore aeroportuale, in deroga a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, può formulare una istanza di limitazione immediata anche in mancanza di analisi funzionale. In tale caso ENAC, valutati i motivi di urgenza e celerità sommariamente rappresentati nell'istanza, può emanare un provvedimento provvisorio di limitazione della durata di 30 giorni. Entro il predetto termine perentorio di 30 giorni il gestore aeroportuale deve presentare l'analisi funzionale comprovante la necessità di limitazione dell'aeroporto. In caso di presentazione dell'analisi funzionale si applica quanto previsto dal comma 2 del presente articolo. In caso di mancata presentazione dell'analisi funzionale il provvedimento provvisorio di limitazione rilasciato da ENAC decade automaticamente.
 5. Le istanze di certificazione/estensione pervenute dopo l'avvio del procedimento di limitazione sono irricevibili e pertanto non verranno evase, mentre quelle pervenute prima dell'avvio del procedimento di limitazione devono comunque concludersi entro i termini e nel rispetto del quadro normativo vigente.

Art. 18

Inizio e cessazione delle attività di assistenza a terra

1. Pena la decadenza del certificato ovvero della estensione del certificato, l'inizio delle attività, da intendersi come non occasionali, da parte del prestatore deve avvenire entro e non oltre tre mesi dall'accesso agli impianti, spazi e locali ai sensi di quanto previsto dall'art. 16, comma 1 del presente Regolamento.
2. Ai fini della procedura di protezione sociale di cui all'articolo 14 del D.lgs.18/99, l'onere di assorbimento del personale è a carico del prestatore subentrante. Il predetto onere di assorbimento del personale si applica anche alle attività esercitate tramite subappalto.

3. L'eventuale cessazione definitiva dell'attività del prestatore presso un dato aeroporto deve essere comunicata almeno 30 giorni prima alle Direzioni Aeroportuali interessate ed alla società di gestione ai fini della decadenza della certificazione ovvero della estensione.
4. I vettori in autoproduzione sono ammessi alle condizioni di cui all'articolo 15 del presente Regolamento.

Art. 19
Sanzioni

1. Il prestatore di servizi di assistenza a terra è soggetto al pagamento delle sanzioni di cui all'articolo 1174 del Codice della navigazione, secondo le procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, e s.m.i. nei seguenti casi:
 - a. inosservanze delle disposizioni emanate dalle Autorità in materia di polizia degli aeroporti;
 - b. mancata adozione di idonee azioni correttive rispetto ai termini di rientro dalle criticità riscontrate in sede di verifica;
 - c. violazioni della normativa in materia di *security* e *safety* aeroportuale;
 - d. mancato rispetto delle procedure e degli obblighi previsti dal Regolamento di scalo e nel manuale di aeroporto;
 - e. carenze organizzative che abbiano riflesso negativo sulle attività espletate;
 - f. inadempienze che compromettono la regolarità, la sicurezza del servizio reso all'utenza aeroportuale o danneggiano o intralciano le attività degli altri operatori presenti sullo scalo;
 - g. inadempimento rispetto ai livelli di qualità dei servizi offerti all'utenza e a quelli previsti nel Regolamento di scalo e approvati dall'ENAC;
 - h. violazione degli obblighi di correttezza nell'uso delle strutture aeroportuali e nei confronti di terzi operatori e inosservanze agli standard di qualità dell'aeroporto approvati dall'ENAC con la carta dei servizi;
 - i. mancata riconsegna dei tesserini di accesso per il personale in aeroporto o dei contrassegni specifici dei mezzi impiegati;
 - l. inosservanza delle condizioni prescritte per il subappalto;
 - m. mancata tempestiva comunicazione all'ENAC di modifiche sostanziali nell'assetto

- societario/organizzativo;
- n. mancata comunicazione a ENAC e al gestore aeroportuale della cessazione definitiva dell'attività presso un dato aeroporto;
 - o. ripetuto mancato pagamento dei corrispettivi dovuti al gestore aeroportuale;
 - p. carenza di manutenzione dei mezzi per l'espletamento delle attività operative, nonché di rispetto di quanto previsto dal Regolamento di scalo e dalle vigenti normative sulle revisioni e controlli periodici.
2. Il gestore aeroportuale, ai fini dell'irrogazione delle sanzioni, segnala ad ENAC eventuali inadempienze da parte dei prestatori.

Art. 20

Sospensione della certificazione

1. L'ENAC, ferma restando l'irrogazione delle sanzioni a fini cautelari di cui all'art. 19 del presente Regolamento può sospendere, con provvedimento motivato e previa acquisizione delle deduzioni da parte del prestatore, la certificazione per un periodo massimo di tre mesi, nei seguenti casi:
- a. perdita temporanea dei requisiti previsti per il rilascio ed il mantenimento della certificazione;
 - b. mancato rientro dei rilievi riscontrati da ENAC entro i termini indicati dallo stesso Ente;
 - c. mancata osservanza del piano di rientro di accertate posizioni debitorie per irregolarità contributiva.
2. L'irrogazione da parte di ENAC, entro l'anno, di tre sanzioni per la medesima fattispecie, o di complessive cinque sanzioni per fattispecie diverse ai sensi dell'art. 19 del presente Regolamento, può comportare la sospensione della certificazione per un massimo di due mesi.
3. Resta ferma la facoltà di ENAC di sospendere immediatamente e senza contraddittorio l'attività del prestatore in tutti i casi ove vi fossero indifferibili ed urgenti ragioni di tutela della sicurezza e della operatività dell'aeroporto.
4. La sospensione della certificazione non comporta alcun rimborso o indennizzo in favore del prestatore.

Art. 21*Decadenza della certificazione*

1. L'ENAC, con provvedimento motivato e previa acquisizione delle deduzioni da parte del prestatore interessato, può dichiarare la decadenza della certificazione nei casi di:
 - a. mancato rientro, entro i termini indicati da ENAC, dalle criticità che hanno dato luogo al provvedimento di sospensione;
 - b. rilascio di false informazioni tese ad ottenere la certificazione;
 - c. variazione o modifica relativa all'impresa ed agli organi amministrativi in contrasto con le prescrizioni legislative antimafia;
 - d. ripetute gravi non conformità riscontrate durante le ispezioni periodiche già oggetto di sanzione e/o di sospensione;
 - e. ripetute gravi inosservanze delle disposizioni emanate dalle Autorità già oggetto di sanzione e/o di sospensione;
 - f. ripetuto mancato rispetto delle procedure vigenti in aeroporto adottate con il Regolamento di scalo e con il manuale di aeroporto già oggetto di sanzione e/o di sospensione;
 - g. ripetute violazioni della normativa in materia di sicurezza aeroportuale, sicurezza sul luogo di lavoro e tutela dell'ambiente in ambito aeroportuale già oggetto di sanzione e/o di sospensione;
 - h. accertata e reiterata violazione degli obblighi di natura contributiva nei confronti del personale impiegato a qualunque titolo dal prestatore di servizi o dal subappaltatore già oggetto di sanzione e/o di sospensione;
 - i. cessione o affitto di ramo d'azienda a terzi senza preventiva comunicazione all'ENAC;
 - j. svolgimento di attività di assistenza per categorie di servizi diverse da quelle per le quali è stata rilasciata la certificazione;
 - k. ripetuta inosservanza delle condizioni prescritte per il subappalto già oggetto di sanzione e/o di sospensione;
 - l. mancato esercizio dell'attività per un periodo continuativo di almeno sei mesi.
2. La decadenza avviene d'ufficio e senza acquisizione delle deduzioni in caso di comunicazione di cessazione dell'attività da parte del prestatore stesso.
3. La decadenza della certificazione non comporta alcun rimborso o indennizzo a favore del prestatore.

4. Il prestatore può presentare una nuova domanda di certificazione decorsi dodici mesi dal provvedimento di decadenza.

Art. 22

Revoca della certificazione e della estensione della specifica

1. L'ENAC, con provvedimento motivato e con preavviso di giorni quarantacinque, può revocare la certificazione e/o l'estensione indicata nella specifica di certificazione per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto o di nuova valutazione dell'interesse pubblico originario.

Art. 23

Tariffe

1. Per il rilascio e il rinnovo della certificazione al prestatore di servizi nonché per lo svolgimento dell'attività di sorveglianza sullo stesso di cui al presente Regolamento, si applica quanto previsto dagli artt. 55 e 56 del vigente Regolamento ENAC sulle Tariffe.

Art. 24

Decorrenza e norma transitoria

1. Ai fini del rilascio della certificazione, le modifiche introdotte con la presente Edizione si applicano ai prestatori già certificati entro sei mesi a decorrere dalla sua data di pubblicazione sul sito istituzionale dell'ENAC: "www.enac.gov.it".
2. I soggetti già in possesso di attestazione d'idoneità tecnica autorizzati al subappalto ai sensi della precedente Edizione n. 5 del Regolamento si adeguano alle disposizioni della presente Edizione entro dodici mesi dalla data di cui al comma 1.
3. I provvedimenti di limitazione già adottati ai sensi dell'articolo 4 e 5 del D.lgs. 18/99 antecedenti al presente Regolamento restano vigenti sino alla data di scadenza degli stessi. I prestatori individuati conservano la posizione di esclusività per tutto il periodo di vigenza della limitazione, ferma restando la conversione della certificazione in possesso, rispettivamente, in certificazione di classe 1, ove prestatori limitati per



Regolamento

Certificazione dei Prestatori di Servizi Aeroportuali di Assistenza a Terra

Ed. 6

pag. 24 di 23

l'aviazione commerciale, ed in certificazione di classe 2, ove prestatori limitati per l'aviazione generale.

Il Direttore Generale
Dott. Alessio Quaranta